SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 356)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori de' COCCI, VITALE Antonio, SALERNO, FORMA, BARBI, CARBONI, MANENTE COMUNALE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 1976

Istituzione e funzionamento dell'albo nazionale degli agenti di assicurazione

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge di iniziativa parlamentare, riproduce completamente il disegno di legge governativo n. 1150, presentato alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura, il 14 novembre 1972. L'assicurazione ha assunto nella economia moderna una funzione e un ruolo che la rendono indispensabile fattore di ordinato sviluppo delle forze produttive del paese. Essa costituisce per le imprese di ogni settore uno strumento indispensabile per la riparazione dei danni economici che rischi della più varia natura possono arrecare ad impianti, macchinari, mezzi di produzione, scorte e prodotti. Nell'ambito della vita familiare l'assicurazione offre una valida protezione contro i rischi cui è soggetta la persona, tutelando altresì i patrimoni contro le perdite che possono derivare da fatti colposi o da eventi di forza maggiore. Accanto alla funzione di protezione dei rischi e di previdenza l'attività assicurativa adempie anche a quella, altrettanto importante, di raccolta di risparmio a lungo termine, che trova impiego in investimenti duraturi e che ha dimostrato, in paesi in cui l'attività assicurativa è maggiormente sviluppata, di costituire una delle principali fonti di finanziamento delle iniziative economiche così da rappresentare uno dei coefficienti più vitali per il progresso economico e civile.

Tra le imprese che esercitano le assicurazioni e gli interessati alla protezione assicurativa, cioè gli assicurati, si pongono gli agenti di assicurazione. Secondo l'articolo 1742 del codice civile l'agente ha il compito di promuovere la conclusione di affari in una zona determinata. L'agente di assicurazione, in specie, assolve l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, alla gestione e allo sviluppo degli affari di una agenzia di assicurazione territorialmente definita (Accor-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

do nazionale agenti stipulato il 10 ottobre 1951 fra l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e l'Associazione nazionale fra gli agenti di assicurazione, recepito con decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1961, n. 387, ai sensi ed agli effetti della legge 14 luglio 1959, n. 741). L'agente, nell'adempimento dell'incarico affidatogli, svolge una preziosa azione di divulgazione del servizio assicurativo e compie un'opera di assistenza presso gli assicurandi per indirizzarli verso quelle forme di garanzie che meglio rispondano alle loro esigenze e che, nel momento del bisogno, si rivelino efficaci e rispondenti allo scopo. Anche dopo la stipulazione del contratto assicurativo egli mantiene i contatti con l'assicurato per il necessario adeguamento della polizza alle mutevoli esigenze della copertura assicurativa e per assistere il cliente nel momento del sinistro.

Nello svolgimento di tutte le indicate funzioni l'agente si avvale a sua volta di altri collaboratori, subordinati od autonomi, concorrendo assieme ad essi a creare quella « rete della previdenza » che si estende capillarmente su tutto il territorio nazionale, raggiungendo ogni comune ed ogni più piccola frazione.

In vista dell'importanza della funzione svolta dall'assicurazione privata nel quadro della economia del paese e dei futuri sviluppi dell'attività assicurativa, destinata ad una posizione di sempre maggiore rilievo, da tempo si è posto il problema di creare uno strumento che consenta alla categoria degli agenti di mantenere e migliorare il livello di qualificazione generale e specifica che riflette, altresì, i particolari requisiti di tecnicismo e di specializzazione richiesti per lo svolgimento di tali attività.

Invero la necessità di una regolamentazione, nel senso sopra indicato era già stata avvertita nel periodo prebellico, ma i successivi eventi straordinari non consentirono di attuare la relativa disciplina. Nel 1951 il problema fu preso in esame anche dalla Commissione consultiva per le assicurazioni private, che riconobbe l'utilità di una regolamentazione e invitò l'Associazione delle imprese assicuratrici e l'Associazione degli agenti ad approfondire il problema.

Un soddisfacente grado di preparazione professionale della categoria costituisce, infatti, presupposto per la maggiore diffusione dell'assicurazione e si presenta come una esigenza indilazionabile, anche in relazione alla attuazione del Mercato comune, che richiede fervore di iniziative per rendere l'industria assicurativa maggiormente competitiva. La regolamentazione intesa alla maggiore qualificazione dell'agente di assicurazione servirà altresì a richiamare a questa attività elementi sempre più capaci e preparati.

Detta necessità è stata poi concretamente avvertita, in sede CEE, in tema di libertà di stabilimento degli agenti e dei mediatori di assicurazione. In questa sede, in attesa di una disciplina unitaria, alla quale tuttavia si intende pervenire, è stata per ora prevista una normativa a carattere transitorio diretta a stabilire una regolamentazione che offra un minimo di uniformità. Anche per questo si è, quindi, fatta più esigente la necessità di introdurre anche in Italia una disciplina che, determinando criteri obiettivi di esercizio della attività di agente nel campo assicurativo, impedisca il presentarsi sul mercato nazionale di operatori sforniti di idonea preparazione e della indispensabile correttezza professionale.

Alle esigenze illustrate intende rispondere l'unito disegno di legge con il quale si provvede all'istituzione di un albo nazionale degli agenti di assicurazione e si dettano le norme per il suo funzionamento.

Nella redazione del testo si è tenuto debito conto della proposta di legge presentata nella passata legislatura alla Camera dei deputati il 29 ottobre 1964 ad iniziativa dei deputati Baldani Guerra e Mussa Ivaldi Vercelli.

È appena il caso di rilevare che la prescrizione dell'appartenenza all'albo, quale condizione per l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione, non trova alcun ostacolo nella Costituzione, rappresentando una garanzia generalizzata non contrastante con la libertà e le possibilità del cittadino di aspirare ad una data professione.

Non limitano, infatti, i princìpi di libertà e di eguaglianza, sanciti dalla Costituzione, quelle norme che dettano prescrizioni per l'esercizio di una determinata attività, ispirate ad evidenti ragioni di interesse pubblico, costituendo esse regole applicabili a qualsiasi cittadino, il quale può ad esse sempre uniformarsi.

Il disegno di legge di cui si propone l'approvazione consta di 25 articoli.

Con l'articolo 1 si istituisce l'albo nazionale degli agenti di assicurazione, affidandone la tenuta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in quanto a detta amministrazione è demandato dalla legge il compito di vigilanza sulle imprese di assicurazione e della disciplina del settore.

L'istituzione dell'albo risponde al fine di una « pubblicità » sul piano nazionale di tutti coloro che si dedicano professionalmente alla attività di agente di assicurazione ed è nel contempo garanzia che alla attività medesima si dedicheranno solo coloro che siano in possesso dei necessari requisiti.

Con lo stesso articolo 1 si disciplina la struttura dell'albo, che è diviso in due sezioni (prima e seconda). Nella prima sezione sono iscritti coloro che, oltre a possedere i requisiti richiesti in via generale per l'iscrizione nell'albo, abbiano ricevuto un incarico di agente, mentre nella seconda sono iscritti tutti coloro che, senza ancora un incarico, sono in possesso dei requisiti generali per la iscrizione. Secondo quanto previsto all'articolo 12 del disegno di legge, gli agenti che cessino dall'incarico saranno trasferiti d'ufficio dalla prima alla seconda sezione dell'albo: ma la permanenza della loro iscrizione in questa seconda sezione non potrà protrarsi per oltre un quinquennio. È parso, infatti, opportuno prescrivere che, decorso tale lasso di tempo, cessi la permanenza dell'iscrizione nell'albo nella considerazione che, quando l'agente sia rimasto inattivo per così lungo periodo di tempo, si debba presumere che egli abbia abbandonato ogni intenzione di operare nel settore. Si è del pari previsto che coloro i quali, essendo iscritti alla seconda sezione, ricevono un incarico di agenti, saranno trasferiti d'ufficio alla prima sezione nella quale resteranno iscritti per tutta la durata dell'incarico.

L'articolo 2 detta prescrizioni per la formazione e la tenuta dell'albo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilendo, tra l'altro, che l'albo deve essere aggiornato annualmente e stampato a cura del predetto Ministero, il quale dovrà trasmettere copia dell'albo aggiornato a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Con l'articolo 3 si pone il principio che senza l'iscrizione nell'albo non può essere esercitata attività di agente di assicurazione ai sensi delle vigenti norme di legge.

Lo stesso articolo 3 al secondo comma, tuttavia, per esigenze di funzionalità pratica consente a coloro che abbiano ricevuto un incarico di agente da un'impresa, di esercitare provvisoriamente la predetta attività in attesa di iscrizione nell'albo, sino alla notifica della decisione del Ministero sulla domanda di iscrizione. Tuttavia l'esercizio provvisorio non potrà essere proseguito qualora l'agente non sostenga l'esame di idoneità nella prima sessione bandita successivamente alla presentazione della domanda di iscrizione stessa, o l'esito della prova sia negativo. L'agente ammesso ad esercitare transitoriamente la sua attività deve comunque essere iscritto in un apposito elenco annesso all'albo e deve essere assistito da un incaricato dell'impresa proponente che sia in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'albo. La possibilità di esercizio provvisorio è limitata ad un breve periodo per evitare che attraverso il decorso del tempo si eluda l'obbligo di sostenere la prova di idoneità.

Con l'articolo 4 si è affrontato, dandogli una soluzione adeguata, il problema delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione. La norma in parola, a tutela dell'interesse pubblico, sancisce la incompatibilità per tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni in via non meramente transitoria, per gli enti pubblici e per le persone giuridiche di diritto privato che esercitano funzioni pubbliche, nonchè per i rispettivi dipendenti.

La disposizione si ispira al principio di tenere nettamente separata la sfera delle pubbliche funzioni dalla sfera in cui devono operare, su un piano di assoluta parità, le forze della libera attività economica.

D'altra parte la regola dell'incompatibilità per gli impiegati dello Stato e degli altri enti pubblici è stabilita in genere dagli ordinamenti vigenti, per le varie professioni ed attività commerciali e non contrasta con le norme della Costituzione sulla libera scelta dell'attività professionale, attenendo la proibizione non ad un vincolo alla libertà di ciascuno di dirigere la scelta secondo le proprie capacità e preferenze, ma ad una inconciliabilità tra due o più forme di attività. Dal divieto sono state escluse, per ovvie ragioni, le persone investite di mandati elettivi in Parlamento, o nei consigli regionali, provinciali e comunali, nonchè i componenti di commissioni o collegi cui sia devoluta la risoluzione di controversie in via amministrativa o giurisdizionale.

Una eccezione all'incompatibilità prevista dall'articolo in esame è stabilita dal successivo articolo 23 per il caso di enti che, alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, esercitano già da almeno tre anni attività di gestione e sviluppo di affari assicurativi. Si tratta di situazioni acquisite e più precisamente della gestione di agenzie di assicurazione affidate ai consorzi agrari provinciali ed alle sedi periferiche dall'ACI. Siffatte organizzazioni agenziali non hanno dato luogo ad inconvenienti per cui è sembrato di doverne rispettare l'esistenza.

Gli articoli 5 e 6 indicano i requisiti ed i titoli necessari per l'iscrizione nell'albo. L'articolo 5 prevede a tale effetto tra l'altro, una prova d'idoneità in materia assicurativa con modalità precisate nello stesso articolo ed i cui programmi particolareggiati e le ulteriori modalità saranno precisate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il successivo articolo 6, tuttavia, ammette che l'esercizio di determinate mansioni e di specifici incarichi di concetto nel campo assicurativo, protratto per un certo tempo, possa essere fatto valere come titolo equipollente di detta prova di idoneità; si è infatti ritenuto che lo svolgimento di tali mansioni ed incarichi dia sicuro affidamento di preparazione in materia.

L'articolo 7 stabilisce che, quando l'attività di agente di assicurazione è esercitata da una società, i requisiti soggettivi devono essere posseduti dalle persone che rappresentano la società.

Ciò non solo per evitare che si possa eludere l'obbligo alla iscrizione nell'albo, ma anche per garantire la necessaria preparazione tecnica e la serietà di colui che è effettivamente preposto all'agenzia.

L'articolo 8 fa obbligo alle imprese di dare comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e alla Camera di commercio della provincia ove ha sede l'agenzia, di tutti gli incarichi di agenti da esse conferiti, entro trenta giorni dalla data dell'avvenuto conferimento. Eguale obbligo di comunicazione è previsto per l'impresa allorchè l'incarico viene revocato.

In base alla comunicazione fatta dall'impresa che ha conferito l'incarico, il Ministero, qualora l'incaricato non risulti già iscritto nell'albo, deve provvedere alla sua iscrizione nell'apposito elenco di cui all'articolo 3. L'incaricato che non sia già iscritto nell'albo deve a sua volta, nello stesso termine di 30 giorni da quello in cui l'incarico gli è stato conferito, presentare domanda di iscrizione all'albo.

L'articolo 9 riguarda le modalità per la iscrizione all'albo: esso stabilisce che la domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e la non esistenza degli impedimenti previsti dall'articolo 5 e che il richiedente deve unire, alla domanda, richiesta di ammissione alla prova di idoneità qualora non sia già in possesso di uno dei titoli equipollenti previsti dall'articolo 6.

L'articolo 10 disciplina la cancellazione dall'albo; esso prevede che a questa debba farsi luogo, oltre che per rinuncia volontaria alla iscrizione, per il sopravvenire di una causa d'incompatibilità, per il venire meno dei requisiti prescritti per l'iscrizione, o per condanna penale, per radiazione a seguito di

provvedimento disciplinare, per fallimento. ed infine per il decorso dei termini di cui all'articolo 12, commi primo e secondo. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto agenziale.

È prevista la possibilità per l'agente colpito da provvedimento di cancellazione di ottenere la riammissione nell'albo; le condizioni per la riammissione sono stabilite dall'articolo 11. Naturalmente con le condizioni stabilite da questo articolo dovranno ricorrere, perchè la riammissione possa aver luogo, anche tutte le altre condizioni previste per la prima iscrizione nell'albo.

L'articolo 12 disciplina il passaggio dalla prima alla seconda sezione dell'albo e viceversa; come già si è detto in relazione all'articolo 1, è parso opportuno stabilire che l'agente il quale, a seguito di cessazione dall'incarico, venga trasferito dalla prima alla seconda sezione non possa rimanere iscritto in questa seconda sezione per più di cinque anni. Il disegno di legge prevede tuttavia anche in questo caso la possibilità di una riammissione nell'albo.

Potranno tuttavia iscriversi direttamente alla seconda sezione dell'albo i riammessi a seguito di riabilitazione e coloro che abbiano superato la prova di idoneità anche se non dispongono di un incarico agenziale. L'eccezione si giustifica, per la prima categoria, col fatto che si vuole consentire il reinserimento degli agenti nell'attività professionale precedentemente svolta, mentre per i secondi si vuole agevolare la loro introduzione nel mercato assicurativo.

Per altro entrambi gli appartenenti all'una ed all'altra categoria vengono cancellati anche dalla seconda sezione dell'albo qualora entro il quinquennio successivo non abbiano ottenuto un incarico di agenti.

L'articolo 13 attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza a decidere sulla domanda di iscrizione e sui provvedimenti di cancellazione dall'albo e detta norme in ordine al relativo procedimento. Inoltre, poichè gli interessati sono portatori di un diritto soggettivo è prevista l'impugnativa davanti agli organi della giurisdizione ordinaria.

Con gli articoli 14 e 15 viene istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una commissione per l'albo agenti di assicurazione, presieduta da un Sottosegretario di Stato presso lo stesso Ministero e composta da funzionari della direzione generale assicurazioni private e di interesse collettivo, da rappresentanti in numero paritetico degli istituti e delle società di assicurazione e degli agenti iscritti all'albo.

La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo degli agenti di assicurazione: spetta inoltre ad essa di curare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari promossi dal Ministero a norma dell'articolo 18 e di formulare, al termine del procedimento, motivate proposte per i provvedimenti da adottare. Il parere della commissione deve essere sempre richiesto per la adozione di provvedimenti concernenti la iscrizione o la cancellazione dall'albo; esso per quanto riguarda le proposte che la commissione stessa deve formulare al termine del procedimento disciplinare, ha carattere vincolante.

L'articolo 16 prevede l'obbligo per gli aspiranti all'iscrizione nell'albo di corrispondere in sede di presentazione della domanda una tassa di concessione dell'importo di lire 10 mila. L'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 comporta inoltre l'obbligo del pagamento di una tassa annuale di lire 10.000. Trattandosi di un servizio di competenza statale il tributo è riservato all'erario dello Stato. Il presunto gettito delle tasse di cui al predetto articolo 16 può indicarsi in lire 100.000.000 annui.

Gli articoli 17 e 18 dispongono in ordine alle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli agenti che, nell'esercizio della propria attività, tengano una condotta e compiano atti non conformi alla serietà ed al decoro professionale. Tali sanzioni consistono nel richiamo e nella radiazione; quest'ultima è pronunciata quando a carico dell'agente siano accertati fatti di particolare gravità.

La competenza a promuovere il procedimento disciplinare per l'adozione dei succi-

tati provvedimenti è attribuita al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le norme da osservarsi per lo svolgimento del procedimento sono dettate dall'articolo 18.

L'articolo 19 fa obbligo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di dare comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle cancellazioni dall'albo disposte a norma dell'articolo 10 del disegno di legge.

Nell'articolo 21 sono previste le sanzioni pecuniarie da irrogare a carico di chi eserciti attività di agente di assicurazione o di chi conferisca o mantenga incarichi di agente in violazione nelle norme previste dal disegno di legge.

Negli articoli 20 e 22, infine, son contenute norme di carattere transitorio. L'articolo 20 stabilisce che per la prima formazione dell'albo avranno diritto all'iscrizione tutti coloro che alla data di entrata in vigore della legge si troveranno ad esercitare l'attività di agente di assicurazione per incarico di un'impresa di assicurazione, indipendentemente da ogni accertamento di idoneità professionale.

L'articolo 22, a sua volta, stabilisce che fino a che non saranno dettate le norme per la prova di idoneità previste dall'articolo 5, lettera *d*), tale prova consisterà in un colloquio, atto a dimostrare il possesso di sufficienti cognizioni tecniche o professionali, da sostenersi davanti ad una apposita commissione che dovrà essere costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Del contenuto dell'articolo 23 si è già parlato a proposito dell'articolo 4 relativo alla incompatibilità e di cui l'articolo 23 stesso costituisce una eccezione.

L'articolo 24 riguarda la copertura della spesa per la tenuta dell'albo e prevede gli stanziamenti e le variazioni al bilancio necessari per far fronte agli oneri derivanti dalla prima applicazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È istituito l'albo nazionale degli agenti di assicurazione.

La tenuta dell'albo è affidata alla direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

L'albo è costituito di due sezioni: alla prima sono iscritti coloro cui sia stato conferito un incarico di agente di assicurazione ai sensi delle norme vigenti da imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni, ai sensi del vigente testo unico; alla seconda sono iscritti, ai sensi del successivo articolo 12, coloro che intendono svolgere l'attività di agente di assicurazione, nonchè coloro che cessino dall'incarico di agente per motivi diversi da quelli per i quali deve essere disposta la cancellazione dall'albo a norma del successivo articolo 10.

Art. 2.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'albo e l'annesso elenco di cui al secondo comma del successivo articolo 3 sono aggiornati alla data del 31 dicembre di ogni anno e pubblicati entro i tre mesi successivi. Lo stesso Ministero provvede ad inviarne copia a tutte le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per ciascun iscritto devono essere indicati almeno il nome, il cognome e l'anno di nascita, il comune di residenza e la data di iscrizione: per gli iscritti nella prima sezione dell'albo devono inoltre essere indicate la sede dell'agenzia.

Art. 3.

L'attività di agente di assicurazione non può essere esercitata da chi non sia iscritto

nell'albo. Può per altro, esercitare provvisoriamente l'attività stessa chi abbia presentato domanda di iscrizione nell'albo, purchè sia accertata la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo articolo 5.

Coloro che esercitano provvisoriamente la attività di agente di assicurazione a norma del presente articolo sono iscritti in un elenco annesso all'albo.

Colui che eserciti provvisoriamente l'attività di agente di assicurazione e non sia in possesso dei titoli indicati nell'articolo 6 deve essere assistito da un incaricato dell'impresa preponente, che sia in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'albo.

L'esercizio provvisorio non può venire esercitato più di una volta in un quinquennio.

Non possono continuare nell'esercizio provvisorio dell'attività di agente coloro che non si siano presentati alla prima sessione di esame bandita successivamente alla data di iscrizione nell'elenco di cui al secondo comma o coloro che abbiano sostenuto la prova con esito negativo.

Art. 4.

Salva diversa disposizione di legge non possono esercitare l'attività di agente di assicurazione gli enti pubblici e le persone fisiche e giuridiche che svolgono funzioni pubbliche, nonchè i rispettivi dipendenti.

L'incompatibilità non sussiste per le persone fisiche nei casi di mandato elettivo in Parlamento, nelle assemblee regionali e nei consigli provinciali e comunali, o di partecipazione a commissioni o collegi cui sia devoluta la risoluzione di controversie in via giurisdizionale od amministrativa, e comunque quando l'esercizio della funzione pubblica abbia carattere meramente temporaneo.

Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo occorre il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità eco-

nomica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana a condizione che analogo trattamento sia fatto nei paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) avere il pieno godimento dei diritti civili;

c) non aver riportato condanna per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure condanna comportante interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) aver superato una prova di idoneità in un esame scritto e in un colloquio nelle seguenti materie:

1) disciplina giuridica dei contratti di assicurazione e di agenzia;

2) disciplina giuridica dell'esercizio delle assicurazioni private;

3) nozioni sulla disciplina tributaria delle assicurazioni;

4) princìpi di tecnica assicurativa.

I programmi e le modalità dell'esame saranno determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Costituiscono titoli equipollenti della prova di idoneità di cui alla lettera *d*) del precedente articolo:

a) essere stati già iscritti nell'albo per coloro che essendone stati cancellati, chiedano nuovamente l'iscrizione, avere svolto una delle seguenti attività non anteriormente a cinque anni dalla data della richiesta di iscrizione all'albo;

b) aver prestato attività lavorativa per almeno un anno in modo continuativo con

qualifica di dirigente alle dipendenze di una impresa di assicurazione;

c) aver prestato alle dipendenze di enti pubblici o di imprese private per almeno due anni, in modo continuativo, attività lavorativa con funzioni direttive in uffici cui sia affidata la trattazione di pratiche inerenti alle assicurazioni sulla vita o contro i danni;

d) aver esplicato presso un'impresa o un'agenzia di assicurazione per almeno due anni, in modo continuativo, mansioni di concetto relative all'assunzione o alla produzione, o alla gestione o alla trattazione di affari assicurativi o alla liquidazione dei sinistri, con rapporto di lavoro subordinato;

e) essere stato, per almeno un anno, in modo continuativo, procuratore dell'agente riconosciuto dall'impresa;

f) aver esercitato per almeno due anni, in modo continuativo, attività produttiva, quale:

agente di assicurazione, al di fuori del caso disciplinato dal successivo articolo 21;

ispettore di produzione con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese o di garanzie di assicurazione;

subagente professionista, intendendosi per tale colui che dedica la massima parte del suo tempo e la sua opera professionale all'incarico affidatogli e che non esercita altra attività imprenditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma, se non in via meramente occasionale o marginale.

Il periodo di due anni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *f*) del comma precedente è ridotto ad un anno per coloro che siano in possesso di laurea.

Costituisce titolo equipollente l'avere svolto, purchè in modo continuativo, anche più di una delle attività suddette nei periodi previsti di un anno o due anni.

Non costituisce titolo equipollente della prova di idoneità l'esercizio di attività di agente di assicurazione svolto in via transitoria ai sensi del primo comma dell'articolo 3.

Art. 7.

Qualora l'attività di agente di assicurazione sia esercitata da una società, l'obbligo di iscrizione nell'albo deve essere riferito ai legali o al legale rappresentante della società stessa.

Le società sono tenute a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le eventuali variazioni dei loro legali rappresentanti per l'aggiornamento dell'albo.

Art. 8.

In ogni caso di conferimento di incarico di agente di assicurazione l'impresa preponente deve darne avviso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia ove ha sede la agenzia, comunicando le generalità dell'incaricato e indicando la data di conferimento dell'incarico, la sede dell'agenzia. La comunicazione deve essere effettuata dall'impresa entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuto il conferimento dell'incarico.

Entro lo stesso termine di cui al comma precedente l'incaricato, che non sia già iscritto nell'albo, deve presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di iscrizione. Il Ministero dispone d'ufficio l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3, secondo comma.

In ogni caso di variazione della sede o dell'agenzia, nonchè nel caso di cessazione dall'incarico dell'agente, l'impresa preponente deve darne comunicazione, nel termine di trenta giorni dalla data della variazione o da quella di risoluzione del rapporto, al Ministero e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Art. 9.

La domanda per l'iscrizione all'albo deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti e l'assenza degli impedimenti di cui all'articolo 5. Il richiedente,

qualora non sia in possesso del requisito previsto alla lettera *d*) di detto articolo e non possa produrre un titolo equipollente a norma dell'articolo 6, deve unire, alla domanda di iscrizione, richiesta di ammissione alla prova di idoneità.

Art. 10.

Si procede alla cancellazione dall'albo dell'agente in caso di:

a) rinuncia all'iscrizione;

b) sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 4;

c) perdita di uno dei requisiti di cui all'articolo 5, lettere *a*) e *b*);

d) condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 5, lettera *c*);

e) provvedimento disciplinare di radiazione di cui all'articolo 17, primo comma, lettera *b*);

f) dichiarazione di fallimento;

g) decorrenza dei termini di cui al successivo articolo 12, commi primo e secondo.

La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione del rapporto di agenzia.

Art. 11.

L'agente cancellato dall'albo può chiedere di esservi riammesso.

Qualora la cancellazione sia stata disposta per causa diversa dalla rinuncia all'iscrizione o dalla decorrenza dei termini di cui all'articolo 12, commi primo e secondo, la riammissione è consentita solo se sia intervenuta riabilitazione o siano cessati i fatti che hanno determinato la cancellazione. Nel caso di cancellazione per radiazione conseguente a procedimento disciplinare debbono, inoltre, essere trascorsi tre anni dal provvedimento di radiazione.

Per la riammissione si osservano le disposizioni stabilite dalla presente legge per la iscrizione nell'albo.

Art. 12.

L'agente iscritto alla sezione prima dell'albo che cessa dall'incarico è trasferito alla sezione seconda dalla data di risoluzione del contrato di agenzia. Qualora assuma altri incarichi di agente di assicurazione nel termine di un quinquennio dalla data di trasferimento alla sezione seconda, è trasferito nuovamente alla sezione prima; decorso, invece, un quinquennio senza che abbia ricevuto altri incarichi è cancellato dall'albo.

Colui che, non avendo all'atto dell'iscrizione incarichi di agente di assicurazione, sia stato iscritto nella sezione seconda dell'albo, è, in caso di successivo conferimento di incarico, trasferito alla sezione prima con effetto dalla data di conferimento dell'incarico; trascorso il periodo di cinque anni senza che gli siano stati conferiti incarichi, è cancellato dall'albo.

Art. 13.

L'iscrizione è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, da effettuarsi con la collaborazione della commissione per l'albo agenti di assicurazione di cui al successivo articolo 14.

Con la stessa procedura saranno disposti il rigetto della domanda d'iscrizione e la cancellazione ai sensi dell'articolo 10. È fatto salvo il procedimento disciplinare di cui al punto *e*) dello stesso articolo 10 per il quale si applica la procedura prevista al successivo articolo 18. Il rigetto della domanda di iscrizione e la cancellazione non possono essere pronunciati senza che l'interessato sia stato invitato ad esporre le proprie ragioni e, ove questi abbia un incarico in atto, sia stata sentita anche l'impresa preponente.

I provvedimenti da adottarsi entro sessanta giorni dal parere espresso dalla commissione di cui sopra devono essere motivati e devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'interessato e all'impresa preponente nel ter-

mine di dieci giorni da quello in cui sono stati adottati.

Qualora dette comunicazioni e ogni altra notifica che si rendesse necessaria non potessero essere effettuate al domicilio dell'interessato, saranno fatte mediante pubblicazione nell'albo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo del territorio in cui ha sede l'agenzia.

I suddetti provvedimenti son impugnabili davanti l'autorità giudiziaria ordinaria entro novanta giorni dalla data della comunicazione, notifica o pubblicazione di cui ai due commi precedenti. La competenza a provvedere è regolata dal disposto dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 14.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione per l'albo agenti di assicurazione.

Spetta alla commissione di istruire procedimenti disciplinari promossi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 18 e di sottoporre al Ministro, al termine del procedimento, motivate proposte per i provvedimenti da adottare.

La commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le altre questioni concernenti la formazione e la tenuta dell'albo.

La commissione è composta:

1) da un Sottosegretario di Stato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che la presiede;

2) dal direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con funzioni di vicepresidente;

3) da un funzionario della direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

4) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

5) da due rappresentanti delle imprese private di assicurazione operanti in Italia;

6) da cinque rappresentanti degli agenti iscritti alla « Sezione prima » dell'albo, di cui

uno scelto tra gli agenti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I membri di cui ai nn. 5 e 6 e i relativi supplenti sono prescelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra i soggetti designati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposite terne, dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora le rispettive organizzazioni non provvedano all'indicazione dei nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, i membri di cui trattasi sono designati d'ufficio dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Tutti i membri della commissione, nonchè i supplenti per ciascuno dei membri di cui ai nn. 4), 5) e 6) sono nominati, per la durata di un triennio, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La commissione decide a maggioranza dei suoi membri; a parità di voti prevale quello del presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte da funzionari della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 15.

La commissione per l'albo agenti di assicurazione si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre ed in sessione straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno.

Per ogni giornata di sedute è corrisposto ai partecipanti un gettone di presenza nella misura di legge.

Art. 16.

All'atto della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo il richiedente è tenuto a provare il versamento della tassa di concessione governativa di lire 10.000, prevista al n. 117, lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-

tobre 1972, n. 641. Il versamento deve essere effettuato all'Ufficio del registro di Roma e la relativa attestazione di versamento deve essere inviata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli iscritti all'albo o nell'elenco annesso di cui all'articolo 3 sono inoltre tenuti al pagamento della tassa annua di lire 10.000, da versarsi in modo ordinario entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce l'iscrizione.

Le entrate che deriveranno dall'applicazione del presente articolo sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato.

Art. 17.

L'agente che, nell'esercizio della propria attività tenga una condotta o compia atti non conformi alla dignità e al decoro professionale è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) richiamo;

b) radiazione dall'albo.

Il richiamo è una dichiarazione di biasimo serio motivata ed è inflitta per lievi trasgressioni. È notificato all'agente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ne è data comunicazione anche all'impresa preponente.

La radiazione è inflitta per fatti di particolare gravità.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei confronti degli iscritti alla sezione seconda dell'albo.

Art. 18.

Il procedimento disciplinare è promosso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Ministero quando ritiene di promuovere il procedimento, rimette gli atti al presidente della commissione per l'albo agenti di assicurazione. Il presidente della com-

missione dispone i necessari accertamenti e, verificati sommariamente i fatti, ordina la comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare, nomina il relatore e fissa la data della seduta per la trattazione orale.

La comunicazione all'interessato deve essere fatta con raccomandata con avviso di ricevimento e deve contenere l'avvertimento che gli atti del procedimento restano, per venti giorni dalla data della ricezione, a disposizione presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, con facoltà per l'interessato stesso di estrarne copia. Deve altresì contenere l'invito all'interessato a far pervenire alla commissione, almeno venti giorni prima della data fissata per la seduta, eventuali scritti o memorie difensive o documenti probatori.

L'interessato a facoltà di intervenire alla seduta per svolgere oralmente la propria difesa.

Nel giorno fissato per la trattazione orale la commissione, sentito il relatore e l'agente sottoposto a procedimento disciplinare, semprechè ne abbia fatto richiesta, prende le proprie deliberazioni, rassegnando le proposte al Ministro per le decisioni definitive.

L'impresa preponente dell'agente sottoposto al procedimento disciplinare ha diritto di chiedere di essere sentita dalla commissione, prima che questa abbia preso le proprie deliberazioni; a tale effetto il presidente della commissione deve dare comunicazione all'impresa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'apertura del procedimento e della data fissata per la trattazione orale.

Art. 19.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a dare comunicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura delle cancellazioni dall'albo disposte a norma degli articoli 10 e 12.

Art. 20.

Salvo il disposto degli articoli 4 e 23, nella prima formazione dell'albo hanno diritto alla iscrizione tutti coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre mesi effettiva attività di agente per incarico di una impresa di assicurazione, indipendentemente dall'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, lettera *d*), ed all'articolo 6.

La domanda di iscrizione deve essere presentata dall'interessato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

L'esercizio dell'attività di agente di assicurazione, il conferimento e il mantenimento di incarichi di agente effettuati in violazione delle norme della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Art. 22.

Sino all'emanazione delle norme regolamentari di cui all'articolo 5, ultimo comma, la prova di idoneità consisterà esclusivamente in un colloquio sulle materie specificate nello stesso articolo 5, lettera *d*), da sostenersi in Roma davanti ad una commissione costituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della quale dovranno far parte un rappresentante del Ministero, uno degli istituti e delle società di assicurazione operanti in Italia e uno degli agenti di assicurazione iscritti nell'albo.

Art. 23.

Sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 4, primo comma, gli enti pubblici e le persone giuridiche di diritto privato che esercitano pubbliche funzioni nonchè i loro di-

pendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano da almeno tre anni, per incarico di una impresa di assicurazione, attività di gestione e di sviluppo di affari assicurativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1961, n. 387.

Art. 24.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1977, si farà fronte con le entrate di cui al precedente articolo 16.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 25.

Sono iscritti di diritto all'albo coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti all'albo istituito con l'accordo, in data 15 gennaio 1973, stipulato tra l'Associazione nazionale imprese assicuratrici e il Sindacato nazionale agenti.